



COMUNE di SAMASSI

(Provincia del Sud Sardegna)

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

e documenti allegati

L'ORGANO di REVISIONE

CADDEO Dott. Roberto

L'ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 4/BP del 15/12/2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

Premesso che nelle giornate del **11/12/13/14** e **15** l'organo di revisione ha:

- ✓ esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022/2024, unitamente agli allegati di legge;
- ✓ visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» ([T.U.E.L.](#));
- ✓ visto il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET-Armonizzazione contabile enti territoriali;
- ✓ visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati in data **06/06/2019** dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti;
- ✓ visti i Quaderni I (*Approccio metodologico e Allegati*) e II (*Strumenti operativi*) sulla Revisione negli Enti Locali pubblicati in data **23/07/2020** dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,

PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024, del Comune di SAMASSI (SU) che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Sardara, 15/12/2021

L'ORGANO di REVISIONE
Firmato CADDEO Dott. Roberto 15/12/2021

SOMMARIO

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	5
DOMANDE PRELIMINARI.....	5
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021.....	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.....	9
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	10
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	13
Previsioni di cassa.....	15
Verifica equilibrio corrente anni 2022/2024.....	18
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	21
La nota integrativa.....	23
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022/2024.....	28
A) ENTRATE.....	28
Entrate da fiscalità locale.....	28
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	29
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	30
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	31
Proventi dei beni dell'ente.....	32
Proventi dei servizi pubblici.....	32
Canone patrimoniale unico.....	32
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	33
Spese di personale.....	33
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (articolo 7 comma 6, D.Lgs. n. 165/2001).....	35
Spese per acquisto beni e servizi.....	35
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	36
Fondo di riserva di competenza.....	38
Fondo di riserva di cassa.....	39
Fondi per spese potenziali.....	39
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	40
ORGANISMI PARTECIPATI.....	42
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	44
INDEBITAMENTO.....	46
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	48
CONCLUSIONI.....	50

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto **CADDEO** Dott. Roberto, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti nominato con deliberazione dell'organo consiliare n. **33** del **31/05/2021** (*rinnovo*) per il triennio maggio **2021/2024**,

PREMESSO

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs. n. 267/2000 (*di seguito anche T.U.E.L.*), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
- che è stato ricevuto in data **07/12/2021** lo schema del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022/2024, approvato dalla Giunta Comunale in data **06/12/2021** con deliberazione n. **143**, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- **viste** le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il [T.U.E.L.](#);
- **visto** lo Statuto dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **25** del **08/05/2003** e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **25** del **27/04/2010** e con deliberazione del Consiglio Comunale n. **16** del **27/05/2019**, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- **visto** il nuovo regolamento di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **27** del **12/05/2021**;
- **visti** i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in data **06/12/2021** in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022/2024.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di SAMASSI (SU) registra una popolazione al 01/01/2021, di n. **4.992** abitanti.

L'Ente **non è** stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.

L'Ente **non è** incorporante del processo di fusione per incorporazione.

L'Ente **non è** terremotato.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - *in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità* - sono suffragate da analisi e/o studi dei Responsabili dei Servizi competenti, nel rispetto dell'articolo 162, comma 5, T.U.E.L. e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio dal *01/01/2021* al *11/04/2021* rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'articolo 163 del T.U.E.L..

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022/2024.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (*previsti dall'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011*). In particolare l'ente ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **51** del **28/07/2021** il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024. E' in corso di approvazione dall'organo consiliare la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2022/2024 approvato per la sua presentazione al Consiglio Comunale con deliberazione della Giunta Municipale n. **142** del **06/12/2021**.

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui:

- all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;
- al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lettera g) e lettera h);
- all'articolo 172 T.U.E.L. e al D.M. 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.).

L'Ente **ha adottato** il "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" di cui all'articolo 18-bis, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al D.M. 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà l'organo di revisione attesta che:

- l'Ente **non è** strutturalmente deficitario;
- l'Ente **non è** in disavanzo;
- l'Ente **non è** in dissesto finanziario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni per finanziare **debiti fuori bilancio**, preventivamente riconosciuti.

Nel corso dell'anno 2021 risultano riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per l'importo

complessivo di € 7.020,18 di cui all'articolo 194, comma 1, lettera e) - *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente nella predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024, ha tenuto in considerazione gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19 sia per quanto concerne la previsione delle entrate che delle spese.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

L'organo consiliare ha approvato con deliberazione n. **39** del **30/06/2021** la proposta di rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. **4/CONS** in data **28/06/2021** si evidenzia che:

- x sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- x non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- x è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- x sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- x non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- x è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- x gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno **2020** si è chiusa con un risultato di amministrazione al **31/12/2020** così distinto ai sensi dell'articolo 187 del T.U.E.L.

Risultato di amministrazione

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	3.420.548,35
di cui:	
a) Fondi accantonati	875.084,20
b) Fondi vincolati	1.551.539,43
c) Fondi destinati ad investimento	686.024,04
d) Fondi liberi	307.900,68
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	3.420.548,35

Dalle comunicazioni ricevute non risultano ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano ulteriori passività potenziali probabili per un'entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione, per cui non si rende necessario provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione 2022/2024.

La situazione di cassa dell'ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

DISPONIBILITA'/CASSA VINCOLATA

	2019	2020	2021
Disponibilità:	6.181.428,54	5.959.128,99	4.932.852,22
di cui cassa vincolata	1.873.127,69	3.508.636,03	4.436.093,37
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

**L'organo di revisione precisa che se il bilancio di previsione sia approvato entro il 31/12 occorre inserire il dato presunto del fondo di cassa finale dell'esercizio 2021 (allegato 9 "quadro generale riassuntivo" e "allegato f").*

L'ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022/2024 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'articolo 162 del T.U.E.L.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022/2024 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi articolo 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1 agosto 2019.

Non è presente disavanzo tecnico.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

L'organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del T.U.E.L..

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI		
					ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	79.685,61	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽²⁾		previsioni di competenza	1.814.156,74	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.842.930,83	161.002,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽³⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	5.953.128,99	4.932.852,22		
10000	TITOLO 1	1.309.608,98	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.483.357,88	1.526.732,48	1.526.732,48	1.526.732,48
			previsione di competenza	1.483.357,88	1.526.732,48	1.526.732,48	1.526.732,48
			previsione di cassa	2.441.447,52	2.836.341,46		
20000	TITOLO 2	723.045,54	Trasferimenti correnti	2.986.692,39	2.921.323,57	2.906.329,57	2.906.329,57
			previsione di competenza	2.986.692,39	2.921.323,57	2.906.329,57	2.906.329,57
			previsione di cassa	3.299.593,77	3.488.375,11		
30000	TITOLO 3	357.680,89	Entrate extratributarie	359.512,22	307.512,22	307.512,22	307.512,22
			previsione di competenza	359.512,22	307.512,22	307.512,22	307.512,22
			previsione di cassa	643.457,41	665.193,11		
40000	TITOLO 4	1.574.747,18	Entrate in conto capitale	731.920,08	518.391,84	385.417,09	385.417,09
			previsione di competenza	731.920,08	518.391,84	385.417,09	385.417,09
			previsione di cassa	2.309.393,08	2.003.139,02		
50000	TITOLO 5	0,00	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
60000	TITOLO 6	0,00	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
70000	TITOLO 7	0,00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
90000	TITOLO 9	55.898,95	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.005.726,16	905.726,16	905.726,16	905.726,16
			previsione di competenza	1.005.726,16	905.726,16	905.726,16	905.726,16
			previsione di cassa	1.046.310,76	961.625,11		
	TOTALE TITOLI	4.020.981,54		6.567.208,73	6.179.686,27	6.031.717,52	6.031.717,52
			previsione di competenza	6.567.208,73	6.179.686,27	6.031.717,52	6.031.717,52
			previsione di cassa	9.740.202,54	9.954.673,81		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.020.981,54		10.303.981,91	6.340.688,27	6.031.717,52	6.031.717,52
			previsione di competenza	10.303.981,91	6.340.688,27	6.031.717,52	6.031.717,52
			previsione di cassa	15.693.331,53	14.887.526,03		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.952.742,87	previsione di competenza	5.420.543,30	4.901.784,27	4.725.093,47	4.724.365,27
			di cui già impegnato*		621.050,96	87.152,21	28.717,21
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.363.272,77	6.393.646,29		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.684.714,69	previsione di competenza	3.855.352,45	518.391,84	385.417,09	385.417,09
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	6.378.513,71	4.105.605,28		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza	22.360,00	14.786,00	15.480,80	16.209,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	22.360,00	14.786,00		
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	129.863,55	previsione di competenza	1.005.726,16	905.726,16	905.726,16	905.726,16
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	1.122.285,73	1.035.589,71	0,00	
	TOTALE TITOLI	5.767.321,11	previsione di competenza	10.303.981,91	6.340.688,27	6.031.717,52	6.031.717,52
			di cui già impegnato*		621.050,96	87.152,21	28.717,21
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.886.432,21	11.549.627,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.767.321,11	previsione di competenza	10.303.981,91	6.340.688,27	6.031.717,52	6.031.717,52
			di cui già impegnato*		621.050,96	87.152,21	28.717,21
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.886.432,21	11.549.627,28		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e

prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

L'organo di revisione segnala che il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (*sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale*).

Tuttavia agli enti in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con deliberazione di Giunta Municipale, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021/2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle a/1) e a/2) sono obbligatorie.

L'allegato a/1) elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del T.U.E.L..

L'allegato a/2) elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del T.U.E.L., che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3) elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Al bilancio di previsione 2022/2024 risulta applicato una quota dell'avanzo vincolato presunto di amministrazione 2021 dell'importo complessivo di € 161.002,00.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Si precisa che la contabilizzazione del FPV tiene conto delle novità approvate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	0,00
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0,00
FPV corrente:	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	0,00
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	0,00
TOTALE	0,00

Nel bilancio di previsione **non è** stato inserito il FPV stimato di entrata di parte corrente e di parte capitale.

L'iscrizione nel bilancio del FPV (*parte corrente e parte capitale*) è stata rinviata al momento della sua effettiva quantificazione in sede di variazione di esigibilità e/o riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2021.

A seguito della mancata iscrizione in bilancio del FPV l'organo di revisione **non ha** potuto verificare che il FPV di spesa corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio successivo ed i cronoprogrammi di spesa.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	4.932.852,22
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.836.341,46
2	Trasferimenti correnti	3.488.375,11
3	Entrate extratributarie	665.193,11
4	Entrate in conto capitale	2.003.139,02
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	961.625,11
	TOTALE TITOLI	9.954.673,81
	TOTALE GENERALE ENTRATE	14.887.526,03

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	6.393.646,29
2	Spese in conto capitale	4.105.605,28
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	14.786,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.035.589,71
	TOTALE TITOLI	11.549.627,28
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.549.627,28
	SALDO DI CASSA	3.337.898,75

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6, dell'articolo 162 del T.U.E.L..

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli Responsabili di Servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del T.U.E.L..

Il fondo iniziale di cassa al 01/01/2022 di € 4.932.852,22 comprende la cassa vincolata per € **4.436.093,37**

L'ente **si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONE COMPETENZA	TOTALE	PREVISIONE CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				4.932.852,22
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.309.608,98	1.526.732,48	2.836.341,46	2.836.341,46
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	723.045,54	2.921.323,57	3.644.369,11	3.488.375,11
3	<i>Entrate extratributarie</i>	357.680,89	307.512,22	665.193,11	665.193,11
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.574.747,18	518.391,84	2.093.139,02	2.003.139,02
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	55.898,95	905.726,16	961.625,11	961.625,11
	TOTALE TITOLI	4.020.981,54	6.179.686,27	10.200.667,81	9.954.673,81
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.020.981,54	6.179.686,27	10.200.667,81	14.887.526,03

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREVISIONI COMPETENZA	TOTALE	PREVISIONE CASSA
1	<i>Spese correnti</i>	1.952.742,87	4.901.784,27	6.854.527,14	6.393.646,29
2	<i>Spese in conto capitale</i>	3.684.714,69	518.391,84	4.203.106,53	4.105.605,28
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	0,07	14.786,00	14.786,07	14.786,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	129.863,55	905.726,16	1.035.589,71	1.035.589,71
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.767.321,18	6.340.688,27	12.108.009,45	11.549.627,28
	SALDO DI CASSA				3.337.898,75

Il Revisore segnala che il comma 555 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022/2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'articolo 162 del T.U.E.L. sono così assicurati:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.932.852,22		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.755.568,27 0,00	4.740.574,27 0,00	4.740.574,27 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.901.784,27 0,00 205.656,39	4.725.093,47 0,00 205.656,39	4.724.365,27 0,00 205.656,39
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	14.786,00 0,00 0,00	15.480,80 0,00 0,00	16.209,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-161.002,00	-0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	161.002,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾		0,00	-0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		0,00	-0,00	0,00

			2022	2023	2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		518.391,84	385.417,09	385.417,09
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		518.391,84 0,00	385.417,09 0,00	385.417,09 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		161.002,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-161.002,00	0,00	0,00

Per il triennio 2022/2024, non sono presenti entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente.

Per il triennio 2022/2024, non sono presenti entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo.

Il saldo positivo di parte corrente, per ciascuno degli anni inclusi nel triennio 2022/2024, ammonta ad **€ 0,00**.

L'equilibrio finale è **pari** a zero.

L'organo di revisione segnala che la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) con la circolare n. 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto n. 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020.

Nella medesima circolare n. 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020/2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (*saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito*), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021/2022.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (*anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018*).

Utilizzo proventi alienazioni

Il Revisore segnala che il comma 866, dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'articolo 1 comma 866 della legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'organo di revisione evidenzia, altresì, che il Decreto fiscale D.L. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, all'articolo 30, comma 2-ter, ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regione, degli Enti Locali e degli enti Pubblici anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e solo in assenza di suddetto debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al comma 866, articolo 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'articolo 11-bis, comma 4, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il Revisore segnala che il comma 867 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015/2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, comma 2, D.L. n. 78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione al periodo 2015/2017.

Tuttavia il Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019, legge n. 157/2019) articolo 57, comma 1-quater, modifica l'articolo 7 comma 2 del D.L. n. 78 del 2015 sopracitato, e viene prorogata al 2023 la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui;
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 legge n. 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1, lettera g).

A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5) del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) *condoni;*
 - c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) *entrate per eventi calamitosi;*
 - e) *alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) *accensioni di prestiti;*
 - g) *contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) *consultazioni elettorali o referendarie locali,*
 - b) *ripianti disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
 - c) *eventi calamitosi,*
 - d) *sentenze esecutive ed atti equiparati,*

e) investimenti diretti,

f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (*indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti*).

Si deve prendere a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrent	Anno 2022	FCDE	Anno 2023	FCDE	Anno 2024	FCDE
Entrate da titoli abitativi edilizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione tributaria	44.000,00	11.585,20	44.000,00	11.585,20	44.000,00	11.585,20
Canoni per concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanzioni codice della strada	7.500,00	1.996,50	7.500,00	1.996,50	7.500,00	1.996,50
Entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	51.500,00	13.581,70	51.500,00	13.581,70	51.500,00	13.581,70

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie local	0,00	0,00	0,00
spese per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
sentenze esecutive e atti equiparati	0,00	0,00	0,00
ripiano disavanzi organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
penale estinzione anticipata prestiti	0,00	0,00	0,00
altre da specificare:	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare: Debito fuori bilancio	10.000,00	0,00	0,00
Altre da specificare:	0,00	0,00	0,00
Altre da specificare:	0,00	0,00	0,00
Totale	10.000,00	0,00	0,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del T.U.E.L.;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- x il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazione pubblica - GAP);
- x gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.

Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione D.U.P.

Il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) previsto dal principio contabile applicato alla programmazione (*Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011*), per il triennio 2022/2024, è stato predisposto, entro il 31/07/2021 dalla Giunta Comunale con deliberazione n. **78** del **23/07/2021**, per la sua presentazione all'organo consiliare. Il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. **51** del **28/07/2021**, senza osservazioni.

La Giunta Municipale con deliberazione n. **142** del **06/12/2021** ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024, ai fini della sua presentazione e definitiva approvazione da parte dell'organo consiliare.

In particolare, si rammenta che la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022/2024 deve essere approvato dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Sul D.U.P.S. 2022/2024 l'organo di revisione ha espresso parere favorevole con verbale del **24/07/2021** attestando la sua coerenza con le linee programmatiche e con la programmazione operativa e di settore in essa contenute (*programmazione fabbisogni di personale 2022/2024, programmazione OO.PP. Triennio 2022/2024 ed elenco annuale 2022, programmazione acquisti di beni/servizi biennio 2022/2023 e piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili*).

Sulla nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2022/2024 l'organo di revisione ha espresso parere favorevole in data **10/12/2021** attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il D.U.P.S. contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale 2022/2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici 2022 di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. L'atto non è stato adottato con deliberazione della Giunta Municipale ma è stato inserito originariamente nel D.U.P.S..

Successivamente il programma triennale 2022/2024 e l'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici sono stati deliberati con atto della Giunta Municipale n. **122** del **17/11/2021** e verranno approvati dal Consiglio Comunale (*parere dell'organo di revisione in corso di rilascio sulla proposta di deliberazione del C.C. di approvazione del piano*).

Il programma triennale 2022/2024 e l'elenco annuale 2022 dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022/2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

L'organo di revisione ha verificato, inoltre, la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il programma triennale 2022/2024 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2022 sono stati richiamati nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. (*Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"*).

La programmazione biennale di acquisti di beni e servizi 2022/2023 è stata originariamente inserita nel D.U.P.S. e successivamente approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. **135** del **01/12/2021** ed è stata richiamata nel D.U.P.S. 2022/2024. Al momento della sottoscrizione della presente relazione è in corso il rilascio del parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione del C.C. relativo all'approvazione del suddetto programma.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 21 D.Lgs. n. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'[articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,](#)

[n. 89](#), che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'articolo 39, comma 1 della legge n. 449/1997 e dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA*" emanate in data **08 maggio 2018** da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n. 173.

Il contenuto della programmazione triennale 2022/2024 ed annuale 2022 dei fabbisogni di personale è stata originariamente inserita nel D.U.P.S. 2022/2024 è successivamente approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. **139** del **06/12/2021**. Il suo contenuto è stato richiamato nel Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024.

L'organo di revisione ha formulato parere favorevole con verbale in data **06/12/2021**, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 448/2001.

L'asseverazione sul mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio a seguito dell'approvazione della Programmazione dei Fabbisogni del Personale 2022/2024 **non è stata** ancora resa dal sottoscritto organo di revisione, il quale si è riservato di sottoscriverla, successivamente alla consegna dello schema del bilancio di previsione 2022/2024.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022/2024, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Si segnala che sulla base della ricognizione delle eccedenze di personale eseguita ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, richiamata nella deliberazione della Giunta Comunale n. **139** del **06/12/2021** sopra citata, non risulta soprannumero o eccedenze di personale.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'articolo 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Il Piano triennale 2022/2024 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, **in quanto facoltativo**, non è stato predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (articolo 58, comma 1, legge n. 112/2008)

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58, comma 1, legge n. 112/2008 originariamente inserito nel D.U.P.S. 2022/2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **80** del **29/11/2021** e richiamato nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 definitivo.

Sul piano l'organo di revisione **non ha** provveduto ad esprimere parere in quanto trattasi di una conferma di quanto precedentemente previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. **4** del **20/01/2021**.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022/2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022/2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Con riferimento all'addizionale comunale I.R.P.E.F. prevista dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, anche per l'anno 2022, l'ente **non ha** apportato variazioni di aliquota rispetto a quella applicata lo scorso anno ed il gettito iscritto in bilancio per ciascuno degli anni 2022/2024 è di **€ 199.500,00**.

L'aliquota dello **0,6%** è stata confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. **72** del **22/11/2021**.

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D.Lgs n. 118/2011.

L'importo previsionale iscritto in bilancio è in linea con gli anni passati.

IMU (Imposta Municipale Propria)

La nuova "Imposta Municipale Propria" (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780 della legge 27/12/2019, n. 160 – (*legge di Bilancio 2020*).

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria, è così composto:

	Esercizio 2021 Assestato	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	278.125,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale	278.125,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2022 sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. **71** del **22/11/2021**.

L'applicazione dell'IMU è disciplinata dall'apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **31** del **29/07/2020**.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 Assestato	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	598.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Totale	598.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00

In particolare, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma **€ 620.000,00** per ciascuna annualità del triennio 2022/2024 con una diminuzione rispetto alle previsioni definitive 2021 di **€ 22.000,00**.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'ente, in assenza di dati forniti dall'ente gestore per l'anno 2022, alla data di predisposizione della presente relazione **non ha** ancora approvato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022/2025, secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 363 del 4 agosto 2021 e n. 459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n. 2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022/2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art. 4 della predetta delibera n. 363.

Il gettito iscritto in bilancio è stato determinato, in via provvisoria, applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. **40** del **30/06/2021**.

Infatti con deliberazione della Giunta Municipale n. **141** del **06/12/2021** l'amministrazione comunale ha deciso di proporre al Consiglio Comunale, per la relativa approvazione, in via provvisoria, le tariffe applicate nel corso dell'anno 2021.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della legge 147/2013 il comune **ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del MEF - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di **€ 26.784,00** a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio - ordinario (*ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte*) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo è contenuta nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. **30** del **31/07/2014**, - Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Titolo IV Disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) articoli da 26-46 ed allegati "A" e "B" .

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell'ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad **€ 0,00**.

Il pagamento della TARI non avviene tramite il sistema pagoPA.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito ulteriori tributi.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2020	Residui 2020	Previsioni Assestate 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI	6.000,00	58.815,71	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
IMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI/TARES/TARSU	0,00	82.698,45	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.000,00	141.514,16	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)				11.585,20	11.585,20	11.585,20

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022/2024 (**€ 11.585,20 per ciascuno degli anni**) appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
rendiconto 2020	31.142,91	0,00	31.142,91
previsioni Assestate 2021	42.500,00	0,00	42.500,00
2022 (previsione)	42.500,00	0,00	42.500,00
2023 (previsione)	42.500,00	0,00	42.500,00
2024 (previsione)	42.500,00	0,00	42.500,00

Il gettito previsto nel bilancio verrà impiegato per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio.

Il revisore segnala che sulle somme da accertare a titolo di oneri per permessi di costruire è stato calcolato un FCDE dell'importo di **€ 7.501,25** per ciascuno degli anni 2022/2023 e 2024.

La legge n. 232/2016 art. 1, comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- x realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- x risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- x interventi di riuso e di rigenerazione;
- x interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- x acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- x interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- x interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

x spese di progettazione.

L'organo di revisione **ha verificato** il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legge n. 232/2016 articolo 1, comma 460 e s.m.i.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni ex art. 208 comma 1 CdS	7.500,00	7.500,00	7.500,00
sanzioni ex art. 142 comma 12 bis CdS	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	1.996,50	1.996,50	1.996,50
Percentuale fondo (%)	26,62%	26,62%	26,62%

La quantificazione del FCDE appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli per l'anno è così distinta:

- **€ 7.500,00** per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285);
- **€ 0,00** per sanzioni ex art. 142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285).

Con atto di Giunta Municipale n. **125** in data **22/11/2021** la somma di **€ 4.157,59** (*previsione meno fondo*) per gli anni 2022/2023 e 2024 è stata destinata negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142, comma 12 ter e 208, commi 4 e 5 bis, del Codice della Strada, come modificato dall'art. 40 della legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per **€ 4.157,59**;
- al titolo 2 spesa in conto capitale per **€ 0,00**.

Non sono presenti in bilancio somme derivanti da violazioni al Codice della Strada destinate alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

L'organo di revisione sottolinea che la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21/12/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di

[controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".](#)

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Descrizione	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rendite patrimoniali varie	98.600,00	98.600,00	98.600,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	98.600,00	98.600,00	98.600,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	24.551,40	24.551,40	24.551,40
Percentuale fondo (%)	24,90%	24,90%	24,90%

La quantificazione del FCDE appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Le previsioni dei proventi e dei costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale iscritte nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024, sono riportate nella tabella sotto riportata:

DETTAGLIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE A DOMANDA INDIVIDUALE				
BILANCIO PREVISIONE 2022/2024 - ANNUALITA' 2022	Entrate Previsioni	Spese Previsioni	Saldo	% di copertura prevista
Mense scolastiche (Scuola Infanzia e secondaria I grado)	30.000,00	84.000,00	-54.000,00	35,71%
Fiere e mercati	16.677,87	17.900,00	-1.222,13	93,17%
Assistenza domiciliare	187.000,00	187.000,00	0,00	100,00%
Totali	233.677,87	288.900,00	-55.222,13	80,89%

Per i proventi del mercato Civico, correnti e anni pregressi, è stato determinato il FCDE dell'importo di € **4.277,29** per ciascuno degli anni 2022/2023 e 2024.

I servizi a domanda individuale, i relativi costi, le relative entrate e la percentuale di copertura, sono stati individuati con atto di Giunta Municipale n. **132** del **01/12/2021**.

Il Revisore prende atto che, l'ente **non essendo deficitario** non ha l'obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda individuale.

Si segnala che il tasso di copertura del costo dei servizi a domanda individuale (€ 288.900,00) è coperto con contribuzione da utenza (€ 61.677,87) per una percentuale del **21,35%**.

L'organo di revisione prende atto che l'ente **non ha** provveduto ad adeguare le tariffe.

Canone patrimoniale unico

L'articolo 1, commi 816 e ss. della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo

27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di € **18.000,00** (*Canone patrimoniale di concessione autorizzazioni o esposizione pubblicitaria*) e per € **850,00** (*Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile*), per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024.

Il gettito stimato tiene conto del canone fisso di € 800,00 previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'art.1, comma 831 bis, della legge n.160/2019, introdotto dal D.L. n. 77/2021.

L'ente, ha approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale con deliberazione del Consiglio Comunale n. **17** del **22/03/2021**.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022/2024 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalle previsioni definitive 2021 è la seguente:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni definitive 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	1.065.360,76	1.094.798,88	1.101.313,04	1.131.703,36
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	80.256,49	81.831,57	82.267,48	82.267,48
103	Acquisto di beni e servizi	2.077.532,92	1.971.550,53	1.823.322,71	1.791.322,71
104	Trasferimenti correnti	1.809.099,30	1.355.616,59	1.375.616,59	1.375.616,59
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2.999,00	1.992,00	1.296,00	568,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
110	Altre spese correnti	382.044,83	392.744,70	338.027,65	339.637,13
Totale		5.420.543,30	4.901.784,27	4.725.093,47	4.724.365,27

Spese di personale

La spesa relativa al macroaggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- ✓ con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € **1.232.209,92**, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante dai prospetti contabili predisposti dal servizio finanziario; [per gli enti che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità interno].
- ✓ dei vincoli disposti dall'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di € **20.513,71**;

- ✓ con i nuovi limiti previsti dall'articolo 33 del D.L. n. 34/2019 e dal D.M. 17/03/2020.

La spesa indicata comprende l'importo dei rinnovi contrattuali previsti per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 per l'importo di € 4.590,49 (incluso anche gli oneri riflessi ed IRAP) per ciascuno degli anni.

L'organo di revisione rammenta che il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale per il Controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Si rimanda alla circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'ente, con riferimento a quanto previsto dal DL n. 34/2019, con deliberazione della Giunta Municipale ha rideterminato il valore soglia nella percentuale del **20,92%** rispetto al valore soglia di cui all'articolo 4, tabella 1, del D.M. 17/03/2020 del **27,20%**, rientrando nella categoria dei comuni denominati "virtuosi".

A tale proposito si richiama il parere sul fabbisogno del personale 2022/2024, rilasciato da codesto organo di revisione con verbale del **06/12/2021**.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	1.263.342,18	1.094.798,88	1.101.313,04	1.131.703,36
Spese macroaggregato 103	7.150,00	11.268,82	11.268,82	11.268,82
Irap macroaggregato 102	61.646,65	69.881,57	70.335,48	75.908,28
Altre spese:	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare:	1.816,67	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare:	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	1.333.955,50	1.175.949,27	1.182.917,34	1.218.880,46
(-) Componenti escluse (B)	101.745,58	39.593,41	39.593,41	39.593,41
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	1.232.209,92	1.136.355,86	1.143.323,93	1.179.287,05
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Dall'analisi eseguita emerge quanto segue:

- la previsione della spesa del personale totale al netto delle componenti escluse per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a **€ 1.232.209,92**;
- la previsione della spesa del personale a tempo determinato al netto delle componenti escluse, per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa sostenuta per l'anno 2009, così come determinata, per l'importo di **€ 20.513,71**;
- la spesa del personale a tempo indeterminato rispetta il limite di cui all'art. 33 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17/03/2020.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (articolo 7 comma 6, D.Lgs. n. 165/2001)

Nel bilancio di previsione 2022/2024 **non sono** previste spese per incarichi di collaborazione autonoma di cui all'articolo 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è **coerente** con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

L'organo di revisione evidenzia che la legge n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010);

- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010);
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. n. 112/2008);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.Lgs. n. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- *nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- *nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- *nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (*accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità*) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022/2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e **corrispondono** con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (*si fa riferimento a Elenco ISTAT*), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono, altresì, oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

L'ente ha individuato le seguenti voci di entrata da assoggettare ad accantonamento: TARI, PROVENTI RECUPERO EVASIONE (IMU E TARI/TARES), PROVENTI SANZIONE CODICE DELLA STRADA, FITTI ATTIVI (MERCATO CIVICO), PROVENTI MERCATO CIVICO ANNI PREGRESSI, FITTI REALI, FITTI REALI FABBRICATI, ONERI PERMESSO COSTRUIRE (TITOLO II).

Come previsto dall'art. 107 bis del DL n. 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL n. 41/21 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021 - (**facoltà esercitata dall'ente**).

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

La Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019), in tema di FCDE, prevede al comma 80 che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

In riferimento all'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate l'ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 80 della legge n. 160/2019.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022/2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. D=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.526.732,48	174.831,20	174.831,20	0,00	11,45%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.921.323,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	307.512,22	30.825,19	30.825,19	0,00	10,02%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	518.391,84	7.501,25	7.501,25	0,00	1,45%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	5.273.960,11	213.157,64	213.157,64	0,00	4,04%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.755.568,27	205.656,39	205.656,39	0,00	4,32%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	518.391,84	7.501,25	7.501,25	0,00	1,45%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. D=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.526.732,48	174.831,20	174.831,20	0,00	11,45%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.906.329,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	307.512,22	30.825,19	30.825,19	0,00	10,02%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	385.417,09	7.501,25	7.501,25	0,00	1,95%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	5.125.991,36	213.157,64	213.157,64	0,00	4,16%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.740.574,27	205.656,39	205.656,39	0,00	4,34%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	385.417,09	7.501,25	7.501,25	0,00	1,95%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. D=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.526.732,48	174.831,20	174.831,20	0,00	11,45%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.906.329,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	307.512,22	30.825,19	30.825,19	0,00	10,02%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	385.417,09	7.501,25	7.501,25	0,00	1,95%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	5.125.991,36	213.157,64	213.157,64	0,00	4,16%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	4.740.574,27	205.656,39	205.656,39	0,00	4,34%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	385.417,09	7.501,25	7.501,25	0,00	1,95%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - € 25.850,18;

anno 2023 - € 16.133,13;

anno 2024 - € 17.742,61,

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **T.U.E.L.** (max 2% - min 0,30% delle spese correnti)

iniziali) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Il Revisore rammenta che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa (€ 17.100,00) rientra nei limiti di cui all'articolo 166, comma 2 quater del T.U.E.L. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

Fondi per spese potenziali

L'organo di revisione segnala che non è stato previsto nessun accantonamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso. Le spese legali eventualmente da sostenere nel corso dell'anno 2022, per il contenzioso in essere sono state imputate nei relativi capitoli – Missione 1 – Programma 1 - capitolo 10256/0 (€ 10.000,00).

In particolare l'ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2022/2024 accantonamenti in conto competenza spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali⁽¹⁾:

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	2.183,13	2.183,13	2.183,13
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti: Fondo Garanzia Debiti Commerciali	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.183,13	2.183,13	2.183,13

Con riferimento all'accantonamento delle somme per trattamento di fine mandato del Sindaco le stesse sono state puntualmente quantificate nell'importo di € 2.183,13 ma non risultano correttamente iscritte in bilancio. Infatti, l'importo è stato erroneamente iscritto nella missione 1, programma 3 – capitolo 202/0 (codifica 01.03.1.10.01.99.999), anziché nella missione 20, (Fondi e accantonamenti). Si invita l'amministrazione, in occasione della prima variazione al bilancio utile di apportare la correzione segnalata.

Nella tabella sottostante, l'organo di revisione, evidenzia la composizione delle spese potenziali confluite nell'avanzo di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato (**2020**):

	Rendiconto Anno 2020
Fondo rischi contenzioso	0,00
Fondo oneri futuri	7.603,41
Fondo perdite società partecipate	0,00
Altri fondi (specificare): Passività potenziali	0,00
TOTALE	7.603,41

A fine esercizio come disposto dall'articolo 167, comma 3, del T.U.E.L. le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La legge n. 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla legge n. 145/2018 – legge di bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.*

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi),*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

L'ente al 31/12/2021 **non rispetterà** i criteri previsti dalla norma, e pertanto **è soggetto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'organo di revisione segnala che nella previsione che l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma lo invita entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

In attesa di elaborare i dati, l'ente nella missione 20, programma 3 **non ha stanziato** il fondo garanzia debiti commerciali.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente:

- **ha dato corso** alle operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- **ha**, posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022/2024 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Dai controlli eseguiti, si segnala che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio chiusi al 31/12/2020.

Le società partecipate nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'articolo 2447 del **codice civile** e/o all'articolo 2482-ter del **codice civile**. In assenza di suddette perdite, l'ente non ha disposto l'iscrizione nel bilancio 2021/2023, di quote a carico del Comune.

L'ente non ha società controllate, con la conseguenza che non è stata predisposta la Relazione sul governo societario, contenente il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente **non ha** effettuato accantonamento ai sensi dell'articolo 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, in quanto non sono emerse perdite dai bilanci approvati al 31/12/2020.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'organo di revisione prende atto che l'ente **non prevede** di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (articolo 24, D.Lgs. n. 175/2016)

L'ente aveva individuato, entro il **31/12/2017**, deliberazione Consiglio Comunale n. **51** del **28/09/2017**, le partecipazioni (detenute alla data del 23/09/2016) da dismettere. All'epoca furono individuate le seguenti partecipazioni da dismettere: *CISA SERVICE S.r.l.* e *Società Consortile Villasanta a r.l.*

Ricognizione periodica delle partecipazioni (articolo 20, D.Lgs. n. 175/2016)

L'ente **non ha** ancora provveduto, con proprio provvedimento motivato (*la proposta di deliberazione è in corso di approvazione dall'organo consiliare nella prossima seduta convocata per il giorno 22/12/2021*) all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette.

Si rammenta che l'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] deve essere comunicato con le modalità previste dall'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

Garanzie rilasciate

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'ente.

Spese di funzionamento e gestione del personale (articolo 19 D.Lgs. n. 175/2016)

L'ente non possedendo partecipazioni in società controllate non ha l'obbligo di fissare con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, di tali società.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022/2023 e 2024 sono finanziate come segue:

Copertura finanziaria spese di investimento				
Descrizione	euro	2022	2023	2024
Avanzo di parte corrente	€	0,00	0,00	0,00
Entrate dei titoli 4.00-5.00-6.00	€	518.319,84	385.417,09	385.417,09
Fondo pluriennale vincolate di entrata c/capitale	€	0,00	0,00	0,00
Spese correnti destinate ad investimenti	€	0,00	0,00	0,00
TOTALE	€	518.391,84	385.417,09	385.417,09

La spesa per investimenti è assicurata nel seguente modo:

ANNO 2022

- per € 90.000,00 dal Fondo Unico Regionale (L.R. n. 2/2007);
- per € 339.429,00 da alienazione di beni patrimoniali;
- per € 42.500,00 da permessi per costruire;
- per € 40.550,50 contributo ministeriale per la realizzazione delle infrastrutture rurali;
- per € 5.912,24 contributo RAS manutenzione straordinaria e pulizia corsi d'acqua.

ANNO 2023

- per € 297.120,00 da alienazione di beni patrimoniali;
- per € 42.500,00 da permessi per costruire;
- per € 40.550,50 contributo ministeriale per la realizzazione delle infrastrutture rurali;
- per € 5.246,59 contributo RAS manutenzione straordinaria e pulizia corsi d'acqua.

ANNO 2024

- per € 297.120,00 da alienazione di beni patrimoniali;
- per € 42.500,00 da permessi per costruire;
- per € 40.550,50 contributo ministeriale per la realizzazione delle infrastrutture rurali;
- per € 5.246,59 contributo RAS manutenzione straordinaria e pulizia corsi d'acqua.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2022/2024 altri investimenti senza esborso finanziario (*transazioni non monetarie*), come si evince dal seguente prospetto:

	2022	2023	2024
Opere a scomputo di permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

L'ente **non intende** acquisire per il triennio 2022/2024 beni con contratto di locazione finanziaria.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente **non ha** programmato contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati, e pertanto, tali operazioni non influenzano il calcolo dell'indebitamento dell'ente.

INDEBITAMENTO

L'organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 202 del T.U.E.L.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'articolo 203 del T.U.E.L. come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011.

L'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 243/2012, come modificato dall'articolo 2 della legge n. 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (*comma 2*).

L'organo di revisione segnala che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9, comma 1 e 1 bis legge n. 243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10 legge n. 243/2012).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	107.925,85	86.636,00	64.276,66	49.491,37	34.010,57
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	21.289,85	22.359,34	14.785,29	15.480,80	16.208,91
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	86.636,00	64.276,66	49.491,37	34.010,57	17.801,66
numero abitanti al 31/12	4.992	4.922	4.922	4.922	4.922
Debito medio per abitante	17,35	13,06	10,06	6,91	3,62

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022/2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del T.U.E.L. e nel rispetto dell'articolo 203 del T.U.E.L..

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	4.066,33	2.996,84	1.991,19	1.295,68	567,57
Quota capitale	21.289,85	22.359,34	14.785,29	15.480,80	16.208,91
Totale fine anno	25.356,18	25.356,18	16.776,48	16.776,48	16.776,48

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a € **1.991,19** per l'anno 2022, € **1.295,68** per l'anno 2023 ed € **567,57** per l'anno 2024 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dalla Responsabile del Servizio Finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del T.U.E.L. come calcolato nel

seguente prospetto:

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	4.066,33	2.996,84	1.991,19	1.295,68	567,57
entrate correnti	4.438.446,56	4.413.715,85	4.952.667,49	4.829.562,49	4.755.568,27
% su entrate correnti	0,09%	0,07%	0,04%	0,03%	0,01%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Ai fini del calcolo del limite di indebitamento si precisa che, per l'anno 2023 e 2024 le entrate correnti si riferiscono alle previsioni definitive 2021 e le previsioni delle entrate correnti iscritte nel bilancio 2022/2024 – annualità 2022.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **non prevede** di effettuare ulteriori operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie da assoggettare a regolare accantonamento.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022/2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'articolo 193 del T.U.E.L.;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel D.U.P.S. 2022/2024;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali (*si rimanda alla segnalazione sul TFMS*).

L'organo di revisione propone il termine del 30/06/2022, per la verifica delle entrate eventuali e per le spese che sono autorizzate a condizione. Esempi di entrate eventuali sono rinvenibili: nel gettito arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, IMU, TASI e TARI, fondo di solidarietà, trasferimenti di enti o privati, contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada, dividendi da società partecipate.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il D.U.P.S., il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperite tutte le risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'articolo 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

A chiusura della presente relazione, il revisore ha verificato che l'ente, **non ha** ancora effettuato preliminarmente un invio "provvisorio" alla BDAP (*schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori*) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del T.U.E.L. e tenuto conto:

- x del parere espresso sul D.U.P.S. 2022/2024;
- x del parere espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario;
- x delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- x della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- a) ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del T.U.E.L. e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- b) ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio,

ESPRIME

pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2022/2024 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Firmato CADDEO Dott. Roberto 15/12/2021